Ipotesi di Accordo

Roma, 24/11/2026

tra

TIM S.p.A.

e

SLC-CGIL, FISTel-CISL e UGL Telecomunicazioni Nazionali

Premesso che

- con l'accordo del 29 luglio 2025, TIM S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL e UGL Telecomunicazioni, Nazionali e Territoriali, unitamente al Coordinamento RSU hanno definito, per il biennio 2025-2026, l'ambito di applicazione, la struttura, gli indicatori, le modalità e i tempi di erogazione del Premio di Risultato;
- il suddetto accordo prevede che il Premio di Risultato relativo a ciascun esercizio sia erogato, ove maturato e spettante, con le competenze del mese di maggio dell'anno successivo;
- conseguentemente, il Premio di Risultato relativo all'esercizio 2026 sarà ordinariamente erogato con le competenze del mese di maggio 2027, all'esito della consuntivazione degli indicatori e dell'accertamento delle condizioni e dei requisiti previsti dall'accordo del 29 luglio 2025;
- le Parti, tenuto conto dell'attuale contesto economico e della comune volontà di offrire un concreto sostegno alle persone di TIM, intendono prevedere, in via eccezionale e limitatamente all'esercizio 2026, la possibilità di richiedere l'anticipazione di una quota del Premio di Risultato;
- tale anticipazione non modifica il periodo di maturazione del Premio, che resta riferito all'esercizio 2026, né la struttura dello stesso, gli indicatori, i parametri economici, le condizioni di accesso, i criteri di maturazione e di determinazione individuale, né le altre disposizioni contenute nell'accordo del 29 luglio 2025.

Si conviene quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Al personale dipendente di TIM S.p.A. destinatario del Premio di Risultato relativo all'esercizio 2026 è riconosciuta la facoltà di richiedere un'anticipazione pari a euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00 euro) lordi sul Premio che risulterà maturato e spettante all'esito della relativa consuntivazione.
   La suddetta anticipazione sarà erogata con le competenze del mese di gennaio 2027.
3. La facoltà di richiedere l'anticipazione è riconosciuta al personale dipendente di TIM S.p.A. che risulti in servizio alla data del 1° gennaio 2027 e rientri nell'ambito di applicazione dell'Accordo sul Premio di Risultato del 29 luglio 2025.
   Restano ferme tutte le condizioni previste dal medesimo accordo ai fini della maturazione e dell'erogazione del Premio di Risultato relativo all'esercizio 2026.
   Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'importo dell'anticipazione sarà riproporzionato secondo i medesimi criteri previsti

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

dall'accordo sul Premio di Risultato del 29 luglio 2025 per la determinazione del Premio relativo all'esercizio 2026.

4. L'importo erogato nel mese di gennaio 2027 costituisce esclusivamente un'anticipazione sul Premio di Risultato relativo all'esercizio 2026 e non rappresenta un'erogazione aggiuntiva rispetto al Premio stesso.
   L'anticipazione non modifica il valore complessivo del Premio eventualmente spettante, né i relativi indicatori, parametri, condizioni di accesso, livelli di raggiungimento, criteri di determinazione individuale o cause di riduzione ed esclusione.

5. La richiesta di anticipazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2026, secondo le modalità operative che saranno rese note dall'azienda.
   La richiesta avrà carattere volontario e, una volta decorso il termine stabilito, non potrà essere revocata.
   In assenza di richiesta entro il predetto termine, l'intero Premio di Risultato relativo all'esercizio 2026, ove maturato e spettante, sarà erogato secondo la scadenza ordinaria prevista per il mese di maggio 2027.

6. L'anticipazione erogata con le competenze del mese di gennaio 2027 sarà inizialmente assoggettata a tassazione ordinaria.
   Qualora, all'esito della consuntivazione, risulti realizzato l'incremento di almeno uno degli indicatori di detassazione previsti dall'accordo del 29 luglio 2025 e ricorrano tutti gli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa vigente, l'azienda applicherà all'importo anticipato il regime fiscale agevolato nella misura prevista dalla normativa pro tempore vigente.
   In tale ipotesi, le maggiori trattenute fiscali operate sull'anticipazione saranno conseguentemente conguagliate nella prima retribuzione utile successiva alla verifica delle predette condizioni, nei termini consentiti dalla normativa e dalla prassi fiscale vigente.

7. In occasione dell'erogazione ordinaria prevista con le competenze di maggio 2027, l'azienda determinerà l'importo del Premio di Risultato individualmente maturato e spettante, sulla base degli esiti della consuntivazione e dei criteri stabiliti dall'accordo del 29 luglio 2025.
   Dall'importo così determinato sarà detratta l'anticipazione corrisposta con le competenze del mese di gennaio 2027.
   Resta inteso che la corresponsione dell'anticipazione non determina il riconoscimento anticipato del diritto al Premio né costituisce attestazione del raggiungimento degli indicatori o delle condizioni previste per la sua maturazione.

8. Qualora, all'esito della consuntivazione, l'importo del Premio di Risultato individualmente maturato e spettante risulti inferiore all'anticipazione erogata, ovvero il Premio non risulti maturato o spettante, l'azienda procederà al recupero della differenza o, rispettivamente, dell'intero importo anticipato, secondo le modalità applicabili e nel rispetto della normativa vigente.

9. In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell'erogazione ordinaria del Premio di Risultato, l'importo eventualmente spettante sarà determinato sulla base dei criteri previsti dall'accordo del 29 luglio 2025. L'anticipazione sarà imputata al Premio così determinato.

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

10. L'anticipazione erogata nel mese di gennaio 2027 non potrà essere convertita in servizi di welfare. Resta ferma la facoltà di conversione prevista dall'accordo del 29 luglio 2025 con riferimento all'eventuale quota residua del Premio di Risultato che, all'esito della consuntivazione e tenuto conto dell'anticipazione già corrisposta, risulterà maturata e spettante, nei limiti, secondo le modalità e alle condizioni previste dal medesimo accordo e dalla normativa vigente.
11. La presente intesa disciplina esclusivamente l'anticipazione di cui al precedente punto 2 e non modifica le restanti disposizioni dell'accordo sul Premio di Risultato del 29 luglio 2025, che continuano a trovare integrale applicazione.
L'intesa ha carattere eccezionale e una tantum ed è riferita esclusivamente al Premio di Risultato relativo all'esercizio 2026. Essa non costituisce precedente ai fini del riconoscimento di analoghe anticipazioni negli esercizi successivi.

Letto, confermato e sottoscritto

p. TIM S.p.A.

SLC-CGIL

FISTel-CISL

UGL Telecomunicazioni

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.